

Pubblicato il 15/10/2020

Sent. n. 1423/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2020, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Remigio Fiorillo, Vincenzo Fiorillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pellezzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Scarpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Amico, Daniela Andria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota protocollo n. [omissis], recante diniego di accesso agli atti ex L. 241\1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pellezzano e di Assunta Mammato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in Pellezzano, via [omissis], identificato al catasto fabbricati al foglio [omissis], p.lla [omissis], sub [omissis], agisce per ottenere l'accesso alle pratiche ed ai titoli edilizi relativi ad un immobile confinante di proprietà di [omissis], identificato al catasto fabbricati del Comune di Pellezzano al foglio [omissis], p.lla [omissis], p.lla [omissis] e p.lla [omissis], sub [omissis], sub [omissis], e ciò allo scopo di verificare se la vicina avesse compiuto abusi edilizi.

La domanda di accesso presentava in data 12/05/2020, tramite PEC, veniva archiviata per l'opposizione della [omissis], sul rilievo che essa mancherebbe di un interesse diretto concreto ed attuale ed inoltre lederebbe la riservatezza delle persone.

Deduce l'istante che l'accesso a tale documentazione le è indispensabile per tutelare i propri diritti contro la vicina, in sede civile, penale ed amministrativa.

Il ricorso è ammissibile, posto che:

a) la nota impugnata, contenendo un'autonoma motivazione, non può essere considerata meramente confermativa della precedente, non impugnata;

b) l'errore riscontrabile nella prima notifica del ricorso nei confronti della [omissis] è stato determinato proprio da quest'ultima, la quale, nella nota trasmessa al Comune di Pellezzano il 03/06/2020 (allegato n. 8 della produzione del Comune), ha indicato di essere residente in via [omissis].

Il ricorso è fondato.

Ed invero, al proprietario dell'immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata - e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa -, quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 giugno 2018, n. 1287; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 settembre 2018, n. 270; T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 11 gennaio, n. 262).

Né è possibile sostenere una violazione della riservatezza altrui, posto che l'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001) fa carico al Comune di pubblicare sull'albo pretorio la notizia dell'avvenuto rilascio con l'indicazione degli estremi identificativi dell'atto, del richiedente, dell'immobile e della tipologia di lavori.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Pellezzano di far accedere la ricorrente agli atti di cui alla domanda in data 12/05/2020.

Condanna parte resistente e parte controinteressata, solidalmente e nella misura della metà ciascuno, al pagamento delle spese del processo in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori di legge.

Nomina fin da ora, quale commissario *ad acta*, per attivarsi in sostituzione del Comune rimasto inadempiente e su istanza di parte, un funzionario della Provincia di Salerno dotato di competenza e professionalità in materia, designato dal Segretario generale della Provincia stessa, fissandone il compenso nella somma di euro 800,00, oltre spese vive documentate, posta a carico del Comune di Pellezzano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Gaetanaarena, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO